



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Mozzagrogna (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 14 febbraio 2022, n. 9, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Mozzagrogna - con 2.457 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te rispettivamente in data 23 febbraio 2021, protocollo n. 1515 e in data 26 novembre 2021, protocollo n. 5990.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e al risultato di amministrazione.

Sono stati verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Con deliberazione n. 203/2020/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2018.

2. Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza;
- W2 Equilibrio di bilancio;
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

I bilanci dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata sinteticamente, con accostamento dei dati relativi all'esercizio 2020, nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo: esercizi 2019-2020

	2019			2020		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	34.220	443	34.663	467.165	-27.790	439.375

Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0	0	0	4.262	0	4.262
Risorse vincolate nel bilancio	0	0	0	342.477	3.275	345.752
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>34.220</b>	<b>443</b>	<b>34.663</b>	<b>120.426</b>	<b>-31.065</b>	<b>89.361</b>
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-5.791	0	-5.791	500	0	500
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>40.011</b>	<b>443</b>	<b>40.454</b>	<b>119.926</b>	<b>-31.065</b>	<b>88.861</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Dalla tabella si evincono risultati positivi riguardo ai parametri W1, W2 e W3:

- risultato di competenza (W1): euro 34.663 (2019) e euro 439.375 (2020);
- equilibrio di bilancio (W2): euro 34.663 nel 2019 e euro 89.361 (2020);
- equilibrio complessivo (W3): euro 40.454 (2019) e euro 88.861 (2020).

Si rileva, inoltre, dall'esame della documentazione acquisita e dai dati estratti dalla banca dati BDAP, che l'equilibrio della gestione di parte corrente nelle componenti O1, O2 e O3 è raggiunto senza l'applicazione di avanzo.

Si raccomanda il monitoraggio delle risorse di parte corrente per poter definire il livello di spesa sostenibile.

La gestione in conto capitale nell'esercizio 2020 produce un saldo negativo nei tre parametri Z1, Z2 e Z3. Tenuto conto che il Comune ottiene un equilibrio complessivo nel biennio in esame, si raccomanda un attento monitoraggio dei saldi W1, W2 e W3 per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria alla luce anche dell'attuale emergenza pandemica da Covid-19.

3. Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto a chiusura dell'esercizio ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto dalle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

Nella tabella che segue si rappresentano le componenti sopra richiamate riferite agli esercizi 2019 e 2020.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	718.724	538.105
Riscossioni	4.646.572	3.848.386

Pagamenti	4.827.191	3.355.874
Saldo di cassa al 31 dicembre	538.105	1.030.617
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	538.105	1.030.617
Residui attivi	487.536	627.360
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0	0
Residui passivi	741.382	1.016.962
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.035	23.670
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	162.923	77.785
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>107.301</b>	<b>539.561</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 3 - Avanzo di amministrazione

	2019	2020
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>107.301</b>	<b>539.561</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	31.311	33.442
Fondo contenzioso		500
Fondo accantonamento indennità fine mandato del Sindaco		0
Vincoli derivanti da legge o dai principi contabili	5.198	345.753
Parte destinata agli investimenti	49.991	16.554
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>20.801</b>	<b>143.312</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione è composto da una mole di residui attivi inferiore a quella dei residui passivi (rispettivamente: euro 487.536 ed euro 741.382 nel 2019 ed euro 627.360 ed euro 1.016.962 nel 2020).

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2020 è pari ad euro 101.454, di cui euro 77.785 di parte capitale ed euro 23.670 di parte corrente composta da euro 10.848 per incarichi legali ed euro 12.822 per salario accessorio e premiante.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*, ha accantonato a FCDE (euro 14.140) una somma pari al 9,46 per cento dei residui mantenuti

(euro 149.380 di cui euro 129.749 relativi alla competenza ed euro 19.632 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati*;

- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie*, ha accantonato a FCDE (euro 19.302) una somma pari all'11,53 per cento dei residui mantenuti (euro 167.263 di cui euro 59.513 relativi alla competenza ed euro 107.749 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, sono state prese in considerazione la Tipologia 100, *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, la Tipologia 200, *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti* e la Tipologia 500, *Rimborsi e altre entrate correnti* dove sono presenti tutti i residui del titolo in esame.

Il FCDE accantonato nel 2020 è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta il 5,44 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 10,56 per cento, se si considerano i soli residui dei Titoli 1 e 3).

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 85,70 per cento e al 97,13 per cento ed uno a residui rispettivamente pari al 79,76 per cento e al 13,50 per cento. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 50,47 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 40,23 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2020).

Si osserva che nel biennio considerato i dati della riscossione del recupero dell'evasione tributaria hanno fatto registrare accertamenti per euro 20.000 senza corrispondenti riscossioni. Dal questionario 2020, inoltre, in merito alla gestione dell'IMU, emerge un'attività che produce in media circa il 27 per cento degli incassi rispetto alle somme notificate tramite avvisi di accertamento. Conseguentemente, bassi tassi di riscossione determinano la necessità di un rilevante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto e il "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

Si raccomanda l'implementazione di azioni specifiche al fine di aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie con un contestuale monitoraggio ed adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nonché dei termini prescrizionali previsti.

Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 330.354. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. Pertanto, l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'Organo di revisione, come riportato nella relazione al rendiconto, ha: "... verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato parzialmente le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrata e di spesa".

4. L'Ente presenta un fondo di cassa a fine esercizio, nel biennio in esame, pari a:

– anno 2019: euro 538.105;

– anno 2020: euro 1.030617.

Si osserva che dall'analisi della documentazione acquisita non risultano somme vincolate; a tale riguardo, si sollecita l'Ente a prestare massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri in termini di cassa.

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione, nel corso degli anni, per gli enti locali, né dell'anticipazione di tesoreria.

5. Con riferimento all'adempimento ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017, si osserva, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018; diversamente, non risulta la trasmissione della delibera n. 26 del 29 dicembre 2020 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019. Si rammenta che l'atto di ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio e deve mostrare con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente, tutte in maniera diretta, sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni

Partecipata	Quota posseduta	Attività svolta
Società abruzzese per il servizio idrico integrato (S.A.S.I.) S.p.a.	1,20%	Gestione del servizio idrico integrato
Infrastrutture per i servizi idrici (I.S.I) S.r.l., in liquidazione	1,20%	Acquisizione, costruzione e gestione con particolare riferimento al servizio idrico integrato
Asmel, società consortile a r.l.	0,062%	Centrale di committenza ausiliaria
Eco.Lan S.p.a.	1,26%	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Fonte: Portale MEF partecipazioni

Si raccomanda il monitoraggio delle procedure di liquidazione *in itinere* al fine di evitare aggravii di oneri a carico dell'ente comunale.

5.1 In base alla relazione al rendiconto 2020 emerge che è stata effettuata la conciliazione dei debiti e crediti tra l'Ente e gli organismi partecipati e che non ci sono stati casi di mancata



conciliazione. Inoltre, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

6. La gestione dei residui attivi e passivi evidenzia un peggioramento delle percentuali di riscossione (che passano dal 50,61 per cento del 2019 al 31,04 per cento del 2020) e di pagamento (che passano dal 61,31 per cento del 2019 al 44,77 per cento del 2020), pur risultando sempre superiori a quelle di formazione.

Tabella n. 4 - Gestione residui attivi

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
RESIDUI INIZIALI	377.195	487.536
RISCOSSIONI C/R	190.916	151.357
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-30.431	-108.762
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	155.848	227.416
RESIDUI DI COMPETENZA	331.688	399.944
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>487.536</b>	<b>627.360</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	50,61	31,04
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	6,92	9,76

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella n. 5 - Gestione residui passivi

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
RESIDUI INIZIALI	832.032	741.382
PAGAMENTI C/R	510.195	331.973
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-29.304	-101.647
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	292.534	307.762
RESIDUI DI COMPETENZA	448.848	709.200
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>741.382</b>	<b>1.016.962</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	61,31	44,77
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	10,39	23,45

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

7. Nel questionario, nella relazione dell'Organo di revisione e nella BDAP non sono indicati gli indici di tempestività dei pagamenti riferiti al biennio in esame; essi non risultano nemmeno pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

7.1 Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2019 e 2020, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dalla verifica dei prospetti inviati si deduce che l'Ente non ha adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, non essendo direttamente collegate

all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

7.2 Dall'analisi di entrambe le relazioni al rendiconto, l'Organo di revisione ha precisato che l'Ente non ha effettuato riconoscimenti e finanziamenti di debiti fuori bilancio.

7.3 L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento del 10 per cento (rispettivamente 2,49 e 2,32 per cento) previsto dall'articolo 204 del TUEL.

7.4 Dalla verifica dei parametri deficitari risulta che in entrambi gli esercizi sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

8. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (cfr.: *“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022”*, approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21). Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei all'effettuazione di tale monitoraggio (cfr.: *“Programmazione dei controlli 2021”*, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 9 febbraio 2022, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021;

- gli incassi aumentano da euro 3.848.386 del 2020 ad euro 4.332.558 del 2021; l'incremento pari a euro 484.172 è riconducibile principalmente ai codici Siope 4.02.01.01.001 "*Contributi agli investimenti da Ministeri*" e 4.03.10.01.001 "*Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri*";
- i pagamenti passano da euro 3.114.230 del 2020 ad euro 5.199.235 del 2021; tale incremento è riconducibile principalmente al codice Siope 2.03.02.01.001 "*Contributi agli investimenti a Famiglie*" che passa da euro 813.335 del 2020 ad euro 2.951.744 del 2021;
- dall'analisi delle "*disponibilità liquide*" il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, a seguito dell'incasso di reversali per euro 4.332.558 e al pagamento di mandati per euro 5.199.235, risulta pari ad euro 1.056.342 con un lieve incremento rispetto al valore al 1° gennaio 2021 (euro 1.030.617). Si osserva che nel prospetto delle disponibilità liquide non risultano somme vincolate.

Pertanto, preso atto della situazione finanziaria dell'Ente, al fine di provvedere all'esatta quantificazione della quota vincolata del fondo di cassa, si raccomanda di prestare massima attenzione alla gestione delle relative entrate e spese.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento anche in chiave prospettica dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare il rispetto degli equilibri di bilancio;
- alla efficiente ed efficace riscossione delle entrate tributarie, alla corretta quantificazione della cassa vincolata e del fondo crediti dubbia esigibilità;
- alla redazione e alla trasmissione della documentazione prevista per legge, alla corretta ed esaustiva compilazione dei dati da riversare nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2019;
- al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Mozzagrogna (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2022.

Il Relatore

Andrea DI RENZO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA